



## COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale  
UFFICIO DEL SINDACO

Numero 11 Data 04/06/2021

**Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50, comma 5 e 54, comma 4 del D. Lgs. 267/2000: “Disciplina della stagione balneare 2021”.**

### IL SINDACO

**Premesso** che Trevignano Romano è un Comune a vocazione turistica balneare e pertanto è interesse di questo Ente garantire alla collettività il pieno utilizzo delle spiagge a libera fruizione in sicurezza e nel rispetto delle norme igieniche ed altresì promuovere un’immagine curata del litorale in particolar modo nella stagione estiva in corrispondenza del periodo di maggior afflusso turistico;

**Considerato** che l’apposito articolato normativo per la regolamentazione della balneazione approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 24/12/2012, è tutt’ora in fase d’istruttoria presso i competenti Uffici al fine di apportare i necessari ed essenziali adeguamenti essendo insufficiente e non pienamente rispondente alle esigenze manifestatesi nel tempo, per il successivo invio della proposta in Consiglio Comunale e che i tempi tecnici non consentiranno la definizione del suddetto regolamento in tempo utile per la sua applicazione nell’attuale stagione turistica 2021;

**Ritenuto** pertanto assolutamente urgente ed improcrastinabile adottare un’apposita disciplina vincolante finalizzata a garantire la balneazione in sicurezza per la stagione estiva 2021, nonché al fine di tutelare la salubrità dei luoghi, l’igiene pubblica e la pubblica sicurezza della cittadinanza;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione Lazio 30 marzo 2021, n. T00071 trasmesso da parte della Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti – Area Qualità della Vita, acquisito al prot. n. 4737 del 07/04/2021, di individuazione e classificazione delle acque destinate alla balneazione e dei punti di monitoraggio, ai sensi del D. Lgs. 116/08 e del Decreto Ministeriale 30.03.2010 come modificato dal Decreto Ministeriale 19.04.2018 relativamente alla stagione balneare 2021;

**Vista** inoltre tutta la normativa che ha introdotto misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabile sull’intero territorio nazionale;

**Tenuto Conto** della necessità di garantire il distanziamento fisico ed evitare possibili assembramenti al fine di assicurare agli operatori e agli utenti la dovuta sicurezza;

**Vista** la necessità di predisporre i requisiti, i limiti e le prescrizioni per la fruizione delle spiagge e la balneazione in sicurezza;

**Considerato** che ai sensi dell’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, il Sindaco è l’autorità competente per le indifferibili questioni attinenti alle materie di sanità e igiene pubblica;

**Considerato** che ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il Sindaco è autorità competente all'adozione di provvedimenti tesi a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**Visto** il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267/2000;

**Visto** il regolamento di gestione degli arenili;

**Visto** il D.lgs. n. 152/2006 e succ. integrazioni e modificazioni;

**Visto** il regolamento per la sicurezza della navigazione lacuale Approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 15 del 19.04.2021;

### **ORDINA**

La stagione balneare nel territorio del Comune di Trevignano Romano dal 05 giugno al 30 settembre è regolamentata come di seguito riportato.

Sulle spiagge del territorio del Comune è vietato:

- a) favorire assembramenti e contravvenire alle regole generali di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 relative al distanziamento interpersonale, all'uso e al corretto smaltimento di dispositivi protettivi individuali;
- b) Praticare qualsiasi gioco (ad esempio calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce ecc.),
- c) condurre, per tutta la durata della stagione balneare, qualsiasi animale, anche muniti di museruola o guinzaglio, salvo quelli di ausilio alle persone diversamente abili e per il controllo del territorio, quali cani da salvataggio, cani guida per non vedenti, se non nei luoghi stabiliti;
- d) Accendere fuochi, falò, ed esercitare spettacoli pirotecnici;
- e) Gettare/abbandonare sul lago, sugli arenili, rifiuti di qualsiasi genere;
- f) Esercitare attività di lucro (oltre quanto conformemente autorizzato);
- g) Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, senza la prescritta autorizzazione;
- h) Effettuare pubblicità, anche dal lago, a qualsiasi distanza dalla battigia, mediante impiego di megafoni, altoparlanti ed ogni altro mezzo di propaganda acustica, salvo quelle previste nel Regolamento degli arenili;
- i) Sorvolare le spiagge e gli specchi d'acqua, con qualsiasi velivolo, ad eccezione di quelli di soccorso e di polizia, a quota inferiore a 300 metri;
- j) Tenere il volume degli apparecchi di diffusione sonora ad un volume tale da recare disturbo alla quiete pubblica;
- k) Transitare o sostare con qualsiasi veicolo ad eccezione dei mezzi destinati al servizio di polizia, al soccorso o alla pulizia della spiaggia;
- l) Camminare, fare attività sportiva o motoria lungo la fascia di spiaggia denominata battigia;
- m) Usare per qualsiasi motivo la spiaggia dalle ore 21,00 alle ore 06,00;
- n) Oltrepassare il limite di 30 metri lineari nell'acqua sia per fare il bagno che con pedalò e pattini;
- o) Consumare cibi in spiaggia;
- p) Posizionare tra di loro lettini, sdraie e teli da mare ad una distanza inferiore as 1,00 ml

per la spiaggia libera e 1,50 per la spiaggia in concessione;

q) Di sostare sull'arenile al di fuori degli spazi predisposti dall'amministrazione per il contenimento COVID 19;

Ai fini della sicurezza della balneazione, il territorio del Comune di Trevignano Romano, viene diviso in tre zone:

- **ZONA 1-** Da via di Pratolungo a via Asinelli. In questa zona la stagione balneare ha inizio il 05 giugno e termina il 30 Settembre. La balneazione è consentita dalle ore 8.30 alle 19.30.

**In questa Zona** i concessionari delle attività di balneazione, sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nelle relative autorizzazioni, e comunque dovranno garantire ed attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio, ottemperando al rispetto delle regole generali di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, nei periodi temporali sopra indicati, nel rispetto della normativa vigente, ove non risulti assicurato tale servizio, si procederà alla chiusura d'autorità dell'esercizio, fino all'accertamento del ripristino del servizio.

In questa zona tutti i gestori di campeggi, circoli velici, circoli nautici o scuole di sport d'acqua, e tutti i titolari ed i responsabili di tali attività aventi comunque affaccio sul lago, dovranno garantire l'assistenza ai bagnati con personale qualificato nei periodi temporali sopra indicati.

Nei periodi temporali in cui la balneazione non è consentita dovranno issare una bandiera rossa che segnali il divieto di balneazione.

In questa zona, anche al di fuori dei periodi temporali sopra indicati, durante lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, tutti i gestori di campeggi, circoli velici, circoli nautici o scuole di sport d'acqua, e tutti i titolari ed i responsabili di tali attività aventi comunque affaccio sul lago, dovranno garantire i primi soccorsi in caso di incidente, ed, in generale, garantire l'assistenza ai bagnati con personale qualificato.

Nelle aree libere, nelle quali non viene garantito il servizio di salvamento, il Comune dovrà predisporre adeguata segnaletica da posizionare in luoghi ben visibili e redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca, con la seguente dicitura:

“ATTENZIONE-BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.

- **ZONA 2-** Da Via degli Asinelli, fino a Montecchio-Poggio delle Ginestre è fatto divieto di balneazione non sussistendo i requisiti minimi per una balneazione in sicurezza; è vietato altresì il bivacco, apprestare ombrelloni, sdraio, sedie, tavolini e sostare per il consumo di alimenti e bevande salvo specifiche autorizzazioni, fatto salvo per i tratti di arenile ove insiste attività di balneazione autorizzata adottando tutte le norme e indicazioni della zona 1;

**Nell'ambito della suddetta zona 2**, per il tratto di costa su via della Rena individuato tra l'intersezione della stessa con via degli Asinelli e via Morgante, è fatto divieto assoluto di transito e sosta sulla scogliera e sull'arenile per ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica.

In tali aree il Comune dovrà predisporre adeguata segnaletica da posizionare in luoghi ben visibili e redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca, riportante i divieti disposti e la seguente dicitura:

“DIVIETO DI BALNEAZIONE”

- **ZONA 3-** Da Montecchio-Poggio delle Ginestre fino al confine con il Comune di Roma la stagione balneare ha inizio il 05 Giugno e termina il 30 Settembre. La balneazione è consentita

dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle 18.30.

**In questa zona** tutti i gestori di campeggi, circoli velici, circoli nautici o scuole di sport d'acqua, e tutti i titolari ed i responsabili di tali attività aventi comunque affaccio sul lago, dovranno garantire l'assistenza ai bagnati con personale qualificato nei periodi temporali sopra indicati.

Nei periodi temporali in cui la balneazione non è consentita dovranno issare una bandiera rossa che segnali il divieto di balneazione.

In questa zona, anche al di fuori dei periodi temporali sopra indicati, durante lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, tutti i gestori di campeggi, circoli velici, circoli nautici o scuole di sport d'acqua, e tutti i titolari ed i responsabili di tali attività aventi comunque affaccio sul lago, dovranno garantire i primi soccorsi in caso di incidente, ed, in generale, garantire l'assistenza ai bagnati con personale qualificato.

Nelle aree libere, nelle quali non viene garantito il servizio di salvamento, il Comune dovrà predisporre adeguata segnaletica da posizionare in luoghi ben visibili e redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca, con la seguente dicitura:

**“ATTENZIONE-BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.**

**In caso di inottemperanza verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00, fatti salvi eventuali rilievi penali ai sensi dell'art. 650 c.p.**

#### **DISPONE**

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune e sul sito istituzionale del Comune.

Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si rinvia al REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEGLI ARENILI, approvato con Deliberazione Comunale n. 39, in data 24 dicembre 2012 e successive modifiche e al REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 14 luglio 2004.

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione e della vigilanza sull'esatta osservanza della presente.

Le disposizioni della presente Ordinanza possono variare in relazione alle necessità in materia sanitaria e di sicurezza della salute pubblica per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19.

Contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, ovvero potrà essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data di notifica.

Il presente atto, in virtù di quanto previsto dall'art. 54, comma 4 secondo periodo, del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000, è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Roma.

Trevignano Romano lì, 03/06/2021

Il Sindaco/  
Dott.ssa Claudia Maciucchi

